

**SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI BUONI  
PASTO PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE ASSOCIATE DI  
CONSERVIZI CISEL TOSCANA CON CONSEGNA PRESSO IL  
COMMITTENTE**

L'anno 2019 il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Firenze, via Giovanni Paisiello n° 8, presso la sede della Confservizi Cispel Toscana

FRA

\_\_\_\_\_ (d'ora in avanti "Impresa") con sede in \_\_\_\_\_ - C.F. e P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al REA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_, e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, ai fini del presente atto con potere di firma e/o rappresentanza, come da Procura agli atti, e domiciliato ai fini di questo atto presso la \_\_\_\_\_ medesima

E

**Confservizi Cispel Toscana** (d'ora in avanti Cispel Toscana) con sede legale in Firenze - via Giovanni Paisiello, n° 8 - C.F. 94011160481 e P.IVA 04581040484 rappresentata dal Sig. Alfredo De Girolamo Vitolo, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante domiciliato ai fini di questo atto presso la sede della Confservizi Cispel Toscana medesima

PREMESSO CHE

- Cispel Toscana, fra i servizi offerti alle proprie Aziende Associate, promuove da molti anni l'attività di acquisto collettivo di prodotti e servizi al fine di garantire il raggiungimento di appropriati target finalizzati ad ottenere condizioni più vantaggiose rispetto a quelle singolarmente ottenibili dalle medesime Aziende;
- le Aziende Associate a Cispel Toscana, qui di seguito indicate, hanno conferito mandato alla stessa per la fornitura di buoni pasto per i propri dipendenti:
- con bando integrale inviato alla GUCE in data XX.XX.XXXX e pubblicato sulla Gazzetta Serie S XX del XX.XX.XXXX, pubblicato sulla GURI X° Serie Speciale n° X in data XX.XX.XXXX e per estratto sui quotidiani "\_\_\_\_\_" del XX.XX.XXXX e "\_\_\_\_\_" del XX.XX.XXXX e il "\_\_\_\_\_" del XX.XX.XXXX e "\_\_\_\_\_" del XX.XX.XXXX, è stata bandita la gara di appalto a procedura aperta, per conto delle Aziende Associate a Cispel Toscana che le hanno conferito mandato, per la fornitura di buoni pasto per il proprio personale;
- l'Impresa ha rimesso la propria offerta tecnica ed economica nella procedura di cui sopra;
- durante la seduta del XXXXXX la Commissione, appositamente nominata da Cispel Toscana, ha individuato quale aggiudicataria provvisoria l'Impresa;
- Cispel Toscana ha preso atto delle procedure svolte e del loro esito e le ha convalidate ed ha determinato di aggiudicare definitivamente all'Impresa l'affidamento della fornitura di buoni pasto con consegna presso il committente

per conto delle imprese associate che le hanno conferito mandato, come di seguito specificato negli articoli del presente atto.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO INDICATO**

#### **ART. 1 – PREMESSE**

Le Premesse ed i documenti e/o atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 FONTI, CONFLITTI E LACUNE**

Il Contratto è disciplinato, oltre che dal presente testo negoziale, anche dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della disciplina contrattuale.

In caso di conflitto tra una disposizione del presente Contratto quadro ed una disposizione contenuta nel capitolato tecnico e/o nei suoi allegati, prevarrà la prima.

In caso di conflitto tra una disposizione del presente Contratto quadro ed eventuali condizioni generali delle singole Aziende Mandanti, prevarrà la prima.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai documenti contrattuali, trovano applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i, nonché ogni altra normativa nazionale, comunitaria e regionale applicabile agli appalti pubblici di servizi. Persistendo una lacuna, troverà applicazione il codice civile.

#### **ART. 3- OGGETTO E CAUSA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione della fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto, da erogarsi direttamente dall'Impresa al personale delle Aziende mandanti. L'erogazione dei buoni pasti avverrà mediante una rete di esercizi convenzionati con l'aggiudicatario, dietro presentazione di buoni pasto cartacei come descritti nel Disciplinare.

Il Contratto ha oggetto complesso, ma causa unitaria, individuata dalle parti nell'interesse delle Aziende mandanti di assicurare ai proprio dipendenti, con puntualità, regolarità e i previsti *standard* di efficienza, il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. Il mantenimento globale dei predetti standard integra il contenuto dell'obbligazione assunta dall'Affidatario, che si obbliga, perciò, ad eseguire tutte le attività utili, per la realizzazione dell'interesse delle Aziende mandanti, anche se non esplicitamente indicate nel presente Contratto. Dette attività rivestono carattere essenziale per la realizzazione della causa del Contratto, anche quando siano richieste soltanto per una o più Aziende Mandanti.

#### **ART. 4 – DISPONIBILITA' DELLA RETE**

L'impresa si obbliga a garantire la costante disponibilità della rete dei locali da essa convenzionati. L'eventuale indisponibilità, anche soltanto parziale, della rete, sarà da considerarsi inadempimento contrattuale.

#### **ART. 5 – PARTE PLURISOGGETTIVA**

Il presente Contratto Quadro è sottoscritto da Cispel in rappresentanza delle Aziende mandanti, le quali – complessivamente riguardate – costituiscono una parte formalmente unitaria, ma restano ciascuna singolarmente titolari dei poteri contrattuali riconosciuti dal presente Contratto, salvo diversa che non sia diversamente precisato nel presente Contratto. L'Affidatario si impegna a riconoscere come vincolanti le manifestazioni di volontà poste in essere da ogni singola Azienda mandante, in esecuzione del presente Contratto, e ad accettare, ove ne ricorrano i presupposti previsti dal presente Contratto, un regime di efficacia del rapporto contrattuale differenziato in relazione alle diverse Aziende mandanti.

#### **ART. 6 – ACCORDI INTEGRATIVI**

Il presente Contratto Quadro contiene la disciplina del rapporto contrattuale tra tutte le Aziende mandanti e l'Impresa. Le singole Aziende mandanti possono tuttavia stipulare con l'impresa accordi integrativi, anche in deroga al presente Contratto, fatta salva comunque l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei seguenti articoli: art. 2 – art. 3 – art. 4 – art. 5 - art. 6- art. 12 – art. 13 – art- 15 – art. 16 – art. 17 – art. 18 – art. 19 – art. 21.

#### **ART. 7 – QUANTITATIVI E VALORE BUONO PASTO**

Il fabbisogno contrattuale stimato è indicato nel Capitolato tecnico.

Le quantità ivi indicate non impegneranno in alcun modo le Aziende Mandanti che si riservano di poter richiedere ordinativi di fornitura esclusivamente sulla base delle proprie reali necessità, nei limiti del quinto d'obbligo regolato dall'art. 311 del DPR n. 207/2010. Pertanto, nulla avrà a pretendere l'aggiudicatario qualora l'esecuzione del Contratto non consenta il raggiungimento di tali valori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite.

#### **ART. 8 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, a far data dal XX/XX/XXXX: in questo arco temporale le Aziende Mandanti potranno emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell'aggiudicatario per l'approvvigionamento dei servizi oggetto del presente appalto.

Il fornitore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni su richiesta di Cispel Toscana con efficacia per tutte le Aziende Mandanti sino a quando la stessa non abbia provveduto a un nuovo Contratto e comunque non oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza del Contratto.

Decorsi i ventiquattro mesi entro i quali le Aziende Mandanti potranno emettere ordinativi, l'affidatario è comunque obbligato a consegnare buoni pasto validi che siano stati ordinati prima della scadenza del Contratto.

#### **ART. 9 – CORRISPETTIVO**

*il presente articolo verrà completato con l'inserimento dei valori dell'offerta che risulterà aggiudicataria definitiva.*

#### **ART. 10 - ORDINATIVI E CONSEGNA DEI BUONI PASTO**

Le Aziende Mandanti provvederanno a richiedere, di volta in volta, la somministrazione di buoni pasto mediante apposita richiesta di approvvigionamento c.d. "Ordinativo di Fornitura" inviato a mezzo fax e/o indirizzo di posta elettronica.

L'impresa dovrà adempiere rispettando le tempistiche indicate nel capitolato tecnico.

Le consegne dovranno essere effettuate dall'Impresa presso le sedi qui di seguito indicate:

<b>Aziende</b>	<b>Sede</b>
<b>AER S.p.A.</b>	Via Marconi n. 2 bis Loc. Scopeti Rufina (FI)
<b>GAIA S.p.A.</b>	Via Donizzetti n. 16 – 55045 Marina di Pietrasanta (LU)
<b>CSAI S.p.A.</b>	Via Lungarno n. 23 – 52028 Terranuova Bracciolini (AR)
<b>REA Impianti s.r.l.</b>	SS 206 km 16,5 – 57016 Rosignano Marittimo (LI)

La consegna dei buoni pasto dovrà risultare da appositi tabulati ove si evince, tra le altre indicazioni, anche il codice identificativo dei tagliandi forniti al fine di una migliore tracciabilità.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI FATTURAZIONE –PAGAMENTI**

A fronte di ogni consegna dovrà essere emessa la relativa fattura a cui va allegata la richiesta inviata dalla singola Azienda Mandante e dovrà essere intestata a questa.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato dall'Azienda Mandante entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura mediante bonifico bancario, rimessa diretta a mezzo banca o c/c postale, salvo diverse pattuizioni che potranno intervenire di comune accordo fra le parti.

Il pagamento verrà eseguito sul conto corrente dedicato fornito dall'Impresa e previa verifica da parte dell'Azienda Mandante della regolare esecuzione della prestazione ovvero che l'Impresa, nel corso delle stesse, sia incorsa in inadempienze debitamente contestate, per le quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (acquisizione del Durc) e a quella di regolarità fiscale (ex art. 48 bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), a termini di legge.

Il difetto di regolarità contributiva e/o fiscale costituisce condizione giuridica ostativa all'effettuazione dei pagamenti e dà titolo alle Aziende Mandanti per effettuare gli adempimenti sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO**

Il Contratto non può essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

Il subappalto è vietato. E' ammessa la stipulazione di subcontratti per l'affidamento di prestazioni strumentali, non costituenti subappalto.

#### **ART. 13 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI – COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa aggiudicataria stessa, quanto delle Aziende Mandanti che di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto della presente gara, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Impresa aggiudicataria deve essere provvista della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a € 5.000.000,00, priva di franchigia, per l'intera durata del Contratto e per tutto il periodo di validità dei buoni pasto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente Capitolato e al Disciplinare di Gara e alle richieste di approvvigionamento.

La copertura assicurativa deve prevedere:

- a. la responsabilità civile verso terzi;
- b. che ciascuna Azienda Mandante è, singolarmente, beneficiaria della Polizza;
- c. i danni che l'Affidatario deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i suoi dipendenti ancorchè non soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;
- d. i danni derivanti, per qualsiasi causa, a persone delle Aziende Mandanti occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere, compresi consulenti dell'appaltatore o della stazione appaltante;

L'inadempimento anche di una sola clausola del presente articolo costituisce legittima causa di revoca dell'aggiudicazione definitiva, nonché causa di risoluzione di diritto del Contratto e la stazione appaltante potrà procedere ad incamerare la cauzione versata a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante. Copia della polizza dovrà essere allegata al presente Contratto quadro.

L'Impresa, infine, si obbliga a sollevare la Stazione Appaltante da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

#### **ART. 14- TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito dell'oggetto contrattuale e secondo le finalità del contratto. L'informativa sul trattamento dei dati e allegata al presente Disciplinare (All. A).

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

#### **ART. 15 - DEPOSITO CAUZIONALE**

Le parti si danno reciprocamente atto che l'Impresa ha presentato dichiarazione di impegno a costituire per ciascuna Azienda Mandante e per la rispettiva quota parte di fornitura, regolare deposito cauzionale tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per un importo pari al 5% dell'importo di aggiudicazione riferito a ciascun Contratto applicativo, determinato sulla base dei prezzi offerti e dei quantitativi indicati e per il periodo di validità dell'affidamento della fornitura, nel termine di 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto pena la risoluzione in danno dell'Impresa stesso del rapporto contrattuale.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire nei modi e nei termini di cui all'art. 19 del Disciplinare.

La dichiarazione di impegno di cui sopra è allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto (All. B).

#### **ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario è tenuto al puntuale rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ivi incluso l'obbligo di vincolare anche i propri contraenti, subappaltatori, fornitori e subfornitori al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla suddetta legge. L'appaltatore è tenuto a dare

immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all'Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore effettui una o più transazioni indicate nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in violazione della legge sulla tracciabilità dei pagamenti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all'affidatario o al subappaltatore.

L'appaltatore dovrà indicare, sia sugli eventuali rapporti di intervento/documenti di accompagnamento sia sulle fatture ed ogni altro documento contabile: il codice IBAN, il riferimento di ordine/Contratto, il CIG e ogni altro eventuale riferimento che la Stazione Appaltante o le Aziende Mandanti comunicheranno al momento dell'ordinativo o successivamente. Non potranno essere emesse fatture con riferimento a più di un Contratto/CIG.

#### **ART. 17- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo non di continuità;
- 3) maturazione di importi per penalità contrattuali in misura superiore al 10% dell'importo annuo della fornitura assegnata a ciascuna azienda;
- 4) arbitraria interruzione delle forniture, non conseguente a legittima sospensione ritualmente ordinata dalle Aziende Mandanti;
- 5) fornitura di prodotti difformi a quanto previsto nel presente Contratto;
- 6) violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 7) accertamento, da parte di una o più Azienda mandante, che il numero di esercizi effettivamente convenzionati sia globalmente inferiore di oltre il 20% di quanti dichiarato in sede di gara;
- 8) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all'art. 80 1 D. Lgs. 50/2016;
- 9) violazione dei divieti di cui all'art. 12 del presente contratto.

Le ipotesi di cui ai punti 2, 6, 7 e 8 determineranno la risoluzione contrattuale in relazione a tutte le Aziende mandanti; negli altri casi, è riconosciuta alle singole Aziende la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti. In ogni caso di risoluzione l'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite a prezzi di Contratto.

La decisione di ciascuna Azienda mandante di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto

manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente articolo resta fermo il diritto all'incameramento del deposito cauzionale posto a garanzia di cui al precedente art. 15.

#### **ART. 18 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, ciascuna Azienda mandante (eventualmente anche per conto di altra Azienda mandante) contesterà per iscritto, anche per fax, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l'eliminazione dell'inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opererà con riferimento allo specifico rapporto contrattuale esistente con la/e Azienda/e mandante/i interessata/e

Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

E' fatto salvo il diritto dell'Azienda mandante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all'appaltatore inadempiente, fermi restando l'applicazione delle penali, nonché il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l'introito dell'eventuale cauzione prestata dall'appaltatore.

#### **ART. 19 - CLAUSOLA PENALE**

Qualora l'Aggiudicatario non provveda a consegnare i buoni pasto entro il termine di cui all'art. 4 del Capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare una penale pari ad € 100,00 per ciascun giorno di ritardo.

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non provveda a sostituire, entro il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi, gli esercizi convenzionati che abbiano comunicato la chiusura o la disdetta del convenzionamento, la Azienda Mandante potrà applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo per ciascun esercizio non sostituito rispetto al termine stabilito.

La medesima penale sarà applicata per ogni giorno di mancata fruizione dei buoni pasto, dovuta a inadempimenti della Ditta nei confronti degli esercizi convenzionati.

La stessa penale sarà applicata per ogni giorno di ritardo nell'invio dell'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati.

Le inadempienze contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno formalmente contestate all'Impresa aggiudicataria che,

nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, potrà presentare le proprie deduzioni.

Qualora dette deduzioni non siano meritevoli di accoglimento, ad insindacabile giudizio della Azienda Mandante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia pervenuta nei termini fissati, saranno applicate alla Impresa aggiudicataria le sanzioni sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La penale comunque non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% dell'ammontare annuale della fornitura di ciascuna azienda mandante, a pena di risoluzione di diritto del Contratto.

L'applicazione delle penali non preclude alle Aziende Mandanti di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto

L'Azienda mandante provvederà a compensare le penali con gli importi dovuti a qualunque titolo all'Impresa; in caso di incapienza, procederà all'escussione della cauzione prestata; in tale ultimo caso l'Impresa aggiudicataria dovrà obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

L'applicazione delle penali non preclude alla Azienda Mandante di richiedere il risarcimento per l'eventuale maggior danno e la facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

## **ART. 20 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Tutti gli oneri e le spese derivanti dalla presente gara, nonché dalla sottoscrizione del Contratto, sono a totale carico dell'Impresa.

## **ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE**

L'Affidatario potrà cedere i crediti derivanti dal presente Contratto in ossequio alle regole ordinarie del codice civile in materia di cessione del credito (art.1260 c.c.) e, qualora, il cessionario sia una banca o intermediario finanziario, anche in ossequio alle disposizioni del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

La notifica/comunicazione inerente una cessione del credito per potersi considerare ritualmente notificata:

- dovrà essere formalmente notificata per scritto alle Aziende Mandanti;
- dovrà essere, anche al fine di documentare senza equivoci la data, notificata mediante:
  - ufficiale giudiziario;
  - lettera raccomandata o pec;
  - deposito presso l'Ufficio Protocollo di ciascuna Azienda mandante.

In difetto, l'Azienda Mandante non assume responsabilità per ritardi/disguidi nelle comunicazioni/pagamenti.

Notifiche/comunicazioni provenienti dal solo cessionario mancanti anche di uno solo degli elementi costitutivi e identificativi della cessione saranno ritenute non sufficienti ad integrare l'opponibilità all'Azienda Mandante dell'avvenuta cessione e pertanto la stessa proseguirà ad effettuare i pagamenti alla scadenze contrattuali nei confronti del creditore originario fino a che cessionario e/o cedente non completino correttamente la notifica.

L'Affidatario è edotto che i pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità fiscale di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Al fine di attivare il meccanismo previsto dalla Circolare Ministeriale n. 29/2009 (per il quale le verifiche, di cui all'art. 48 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel caso di cessione del credito, vengano eseguite, qualora il cedente a seguito di verifica risulti non inadempiente, nei confronti del solo cessionario) il cessionario, contestualmente alla notifica della cessione del credito, dovrà richiedere all'Azienda Mandante Spa l'applicazione dell'istituto previsto dalla circolare in oggetto e cioè richiedere l'accertamento dell'inesistenza di situazioni di inadempienza a carico del cedente; a tal fine dovrà comunicare il consenso al trattamento dei dati personali del cedente (mediante il modulo allegato alla Circolare ministeriale n.29/2009 o con apposita specifica clausola inserita nel Contratto di cessione sottoscritto da entrambi cedente e cessionario), onde consentire all'Azienda di effettuare la verifica di morosità prevista dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 nei confronti del cedente.

In mancanza di attivazione da parte del cessionario del meccanismo di cui al precedente capoverso, al momento del pagamento del corrispettivo, oggetto di cessione del credito, il controllo, ai sensi dell'art. 48 bis, continuerà ad essere effettuato nei confronti del cedente: saranno opponibili al cessionario le conseguenze previste dalla legge in caso di esito negativo dei controlli sul cedente.

L'Affidatario/cedente si obbliga a pattuire con il cessionario (dandone atto nel Contratto di cessione del credito in modo espresso e specifico) l'obbligo di quest'ultimo, a favore dell'Azienda Mandante:

- di indicare il C.I.G., nell'atto di cessione del credito e atti consequenziali;
- di fornire gli estremi del codice IBAN del proprio conto dedicato (ai sensi dell'art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.) con le modalità previste dalla stessa norma.

Il cedente e il cessionario sono edotti che, in mancanza del rispetto degli adempimenti enunciati in ordine alla notifica e al contenuto della cessione, l'Azienda mandante è legittimata ad opporsi alla cessione del credito e ad effettuare/proseguire il relativo pagamento nei confronti dell'Affidatario/cedente.

## **ART. 22 - CONTROVERSIE**

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo dove ha sede legale l'Azienda mandante parte del contenzioso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, \_\_\_\_\_

p. Confservizi Cispel Toscana  
(Alfredo De Girolamo Vitolo)

p. Impresa  
(\_\_\_\_\_)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. si intendono specificatamente approvate le clausole di cui agli artt. 5, 6, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22 del presente Contratto.

p. Impresa  
(\_\_\_\_\_)